



STRUTTURA

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

PROPONENTE

Area: CONSERVAZ. QUALITA AMBIENTE E PROMOZ. SOST. AMB.LE

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Adozione del documento concernente "Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti".

Oggetto: Adozione del documento concernente “Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti ”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al restante personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, “Direttiva quadro in materia di acque”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, che alla parte III detta “norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 19 maggio 1983, n. 34, sulla disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42, di approvazione del “Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) ai sensi del d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTE le Norme di Attuazione del PTAR, che fanno parte integrante della suddetta deliberazione consiliare n. 42/2007;

ATTESO che nelle citate Norme sono previsti diversi atti della Giunta regionale quali strumenti d'attuazione delle disposizioni del Piano ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della direttiva 2000/60/CE;

TENUTO CONTO degli studi svolti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni delle suddette Norme del PTAR, nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro istituito con atto di organizzazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B1549 del 16/05/08;

CONSIDERATO che:

- all'articolo 5, comma 1, lettera d, delle suddette Norme di Attuazione sono previsti quali specifici strumenti d'attuazione del PTAR le direttive tecniche della Giunta regionale sulla realizzazione degli impianti di depurazione, in particolare degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) e degli insediamenti ed edifici isolati, nonché sugli impianti a servizio degli agglomerati con forte presenza di popolazione fluttuante;
- all'articolo 21, comma 5, delle Norme di Attuazione del Piano è previsto che con deliberazione della Giunta Regionale siano definite le caratteristiche tecniche degli impianti di evapotraspirazione e fitodepurazione;

CONSIDERATO, altresì, che risulta necessario fornire indicazioni:

- sull'applicazione dell'articolo 24 delle Norme di Attuazione del PTAR, relativamente alle attività soggette all'obbligo di realizzare impermeabilizzazione del terreno e raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
- sulle modalità di controllo degli scarichi degli impianti a servizio degli agglomerati di cui all'articolo 22 delle Norme del PTAR;

VISTO il documento tecnico allegato alla presente deliberazione che contiene le suddette indicazioni e le caratteristiche tecniche relative agli:

1. impianti di fitodepurazione ed evapotraspirazione;
2. impianti di subirrigazione;
3. impianti a servizio di agglomerati < 2.000 abitanti equivalenti;

TENUTO CONTO che il suddetto documento tecnico fornisce ai Comuni gli elementi necessari o specifiche indicazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni di propria competenza concernenti l'approvazione dei progetti relativi ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti;

RITENUTO, conseguentemente, di dover approvare il documento allegato alla presente deliberazione concernente *“Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000*

abitanti equivalenti ” per consentire una piena attuazione delle Norme del PTAR per quanto attiene gli aspetti relativi al trattamento delle acque reflue;

ATTESO che il presente atto non è soggetto a procedura di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare il documento tecnico “*Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti*”, allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;
2. di stabilire che i nuovi impianti e quelli soggetti a ristrutturazione, per il trattamento dei reflui domestici a servizio di case sparse, di installazioni, di insediamenti e di edifici isolati, minori di 50 abitanti equivalenti, dovranno essere realizzati in conformità delle caratteristiche tecniche descritte al punto 3 del suddetto allegato;
3. di disporre che i Comuni, nell'esercizio delle proprie funzioni relative all'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione per il trattamento dei reflui domestici di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti, verifichino l'osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento tecnico allegato alla presente deliberazione;
4. di stabilire, altresì, che le disposizioni del documento tecnico di cui al punto 1, relative alle caratteristiche degli impianti di depurazione, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.